

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2888

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREATTA, ELIA, JERVOLINO RUSSO, MATTARELLA, PEPE, VALIANTE, TOIA, D'AIMMO, GERBAUDO, SERVODIO, SCANU, SORO, ZEN

Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.

Presentata il 14 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il momento in cui cade la presentazione di questa proposta di legge costituzionale richiede una brevissima spiegazione. Dopo il voto del Senato del 10 novembre 1993 (in seconda deliberazione sul progetto governativo di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione non si raggiunse il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti), tra i deputati del gruppo del partito popolare italiano prevalse un atteggiamento di prudente attesa per non creare negli italiani all'estero stati d'animo di rinnovate speranze seguite da amare delusioni.

Oggi, a distanza di più di un anno dall'inizio della XII legislatura, appare più probabile una convergenza tra gruppi par-

lamentari di diverso schieramento politico per giungere all'adozione di una proposta di revisione costituzionale che istituisca le circoscrizioni « estere » per la Camera e per il Senato.

D'altra parte la scelta di questa soluzione trova tuttora largo consenso nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), consenso espresso anche nelle riunioni che hanno preceduto di pochi giorni questa iniziativa di revisione costituzionale.

La nuova situazione di convergenza che si è venuta realizzando in questo periodo autorizza dunque speranze non temerarie e incoraggia una iniziativa ritenuta dal gruppo del PPI fortemente caratterizzante dell'intera linea politica del partito.

È necessario riproporre nella presente legislatura la questione del voto agli italiani residenti all'estero partendo dalle conclusioni cui era giunto nella precedente legislatura il Parlamento. Questo allo scopo di rispondere alle esigenze più volte prospettate dai nostri connazionali residenti all'estero e per dare un disegno compiuto anche alla riforma elettorale, altrimenti priva della rappresentanza di una cospicua parte dei nostri connazionali che, con il loro lavoro all'estero, concorrono alla ricchezza nazionale offrendo il loro contributo alla crescita complessiva del nostro Paese.

Del resto, l'esigenza di garantire ai nostri concittadini la possibilità di votare nel luogo di residenza all'estero è da tempo acquisita alla coscienza collettiva; si tratta infatti di assicurare l'attuazione di specifici dettati costituzionali come quelli degli articoli 3 (in particolare, dove si afferma che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » e 48 (che stabilisce: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età »).

Da ciò l'esigenza di predisporre sia una proposta di legge costituzionale, sia una normativa ordinaria di attuazione.

In linea con tali premesse, si è ritenuto di integrare l'articolo 48 della Costituzione, che disciplina l'elettorato attivo, con un nuovo comma che, in raccordo con il principio dell'eguaglianza sostanziale stabilita dall'articolo 3, secondo comma, affidi alla legge ordinaria il compito di assicurare le condizioni per un esercizio effettivo del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero.

Si debbono inoltre apportare conseguenti variazioni agli articoli 56 e 57 in

quanto nel testo attuale si prevede la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni o tra le regioni in base alla popolazione residente in Italia, escludendo perciò, implicitamente, l'istituzione di circoscrizioni « estere ».

Si prevede pertanto che i cittadini residenti all'estero possano eleggere un determinato numero di componenti delle due Camere in circoscrizioni appositamente istituite.

La revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione potrà consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il diritto di voto nel Paese di residenza, senza dover affrontare l'onere del rientro temporaneo nel territorio nazionale.

La presente proposta inoltre tiene conto delle indicazioni già emerse nel corso dei lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che come è noto, ha il compito di esprimere pareri obbligatori in materia di voto degli italiani all'estero, e del vasto dibattito tra le forze politiche e sociali che nel frattempo si è sviluppato.

La prevista determinazione del numero dei deputati e dei senatori da eleggere da parte della comunità italiana residente all'estero è sembrata necessaria per non ancorare al numero, sempre fluttuante, dei cittadini non residenti nel territorio nazionale, una rappresentanza proporzionale che potrebbe essere troppo spesso suscettibile di mutamenti.

È evidente che esigenze di razionalizzazione impongono, infine, di demandare al legislatore ordinario la soluzione di problemi procedurali e di quelli legati alla ridefinizione delle circoscrizioni. Sempre con la legge ordinaria si dovrà provvedere a rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei marittimi imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti esteri, nonché dei numerosi cittadini che in sempre maggior numero si recano all'estero per lavoro o per studio per un periodo limitato di tempo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

ART. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

ART. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è

istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».